



Comune di Rivalba
 Regione Piemonte
 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

TARIFFAZIONE TARI ANNO 2025 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE E COMPONENTE PEREQUATIVA UR3

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROSSO Davide - Presidente	Sì
2. TAPPARO Mauro - Vice Sindaco	Sì
3. CAVASSA Stefania - Assessore	Sì
4. BIANCO Davide - Consigliere	Sì
5. BRUNO Ilaria - Consigliere	Sì
6. MORINO Silvana - Consigliere	Sì
7. LANA Roberto - Consigliere	Sì
8. VIDALI Paolo Maria - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania AGRESTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROSSO Davide nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: TARIFFAZIONE TARI ANNO 2025 – APPROVAZIONE TARIFFE E
SCADENZE E COMPONENTE PEREQUATIVA UR3**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del C.C. n.7 del 12/05/2022 con cui si approvava il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in modalità telematica;

DATO ATTO CHE si procede mediante chiamata in videoconferenza con utilizzo dell'applicazione "GoToMeeting";

Il Sindaco Davide Rosso ed il Consigliere Roberto Lana sono presenti in sala consiglio e gli altri consiglieri sono collegati in modalità virtuale.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2025, dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 363/2021 del 03 agosto 2021, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022, in seguito aggiornato con la deliberazione n. 389 del 03 agosto 2023 per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di RIVALBA nel C.A.V. Bacino 16;

CONSIDERATO che l'art.1 comma 653 della Legge 147/2013 dispone che il comune nella determinazione dei costi deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.Lgs n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe") ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che l'articolo 10-ter del Decreto Legge 25 del 14 marzo 2025 convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025 n. 69 ha previsto che "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";

CONSIDERATA l'approvazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 con Delibera C.C. n. 3 del 30/04/2024, il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include anche l'anno 2025.

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

TENUTO CONTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per

l'anno 2025, anche in base al dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201 nel seguente modo:

- prima rata scadenza 31 luglio 2025
- seconda rata o unica soluzione scadenza 30 settembre 2025
- terza rata scadenza 6 dicembre 2025

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023, con la quale ha istituito dall'anno 2024 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025, con la quale ha istituito dall'anno 2025 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO INOLTRE CHE le previsioni in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus TARI) come disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 hanno determinato l'avvio del procedimento di definizione con la suddetta deliberazione nr. 133/2025 che proseguirà nei prossimi mesi;

CONSIDERATO CHE la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI o IUC si rinvia alle norme legislative inerenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE** per il 2025 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
- 2) DI PRENDERE ATTO** dell'obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alla Deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023 e Deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025;

3) DI APPROVARE le seguenti scadenze TARI per l'anno 2025:

- prima rata scadenza 31 luglio 2025
- seconda rata o unica soluzione scadenza 30 settembre 2025
- terza rata scadenza 6 dicembre 2025

4) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

successivamente,

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Letto, confermato e in originale sottoscritto:

Il Sindaco
ROSSO Davide

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania AGRESTA

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)